
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Giudizio di rinvio, intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso

Pur essendo precluso l'intervento anche adesivo in appello per la previsione dell'art. 344 c.p.c. (nel giudicio di appello è ammesso soltanto l'intervento di terzi che potrebbero proporre opposizione ai sensi dell'art. 404 c.p.c), da tale previsione esula l'intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso il quale, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. può intervenire nel processo anche nel giudizio di rinvio.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.3.2015, n. 4536

...omissis...

La Corte di Appello:

- ravvisava la responsabilità del condominio quale custode e il suo obbligo di rimuovere la causa del danno al fine di non persistere nell'inadempimento, continua fonte di pregiudizio per l'alloggio privato;

- riteneva che il carattere chiuso del giudizio di rinvio giustificasse l'esame delle conclusioni già assunte nel precedente giudizio di appello e che comunque non poteva presumersi rinuncia alla domanda di condanna all'esecuzione delle opere, pur non espressamente proposta, stante l'intima connessione con le altre domande e l'assenza di interesse ad una mera declaratoria di illegittimità non accompagnata da condanna.

Il Condominio ha proposto ricorso affidato a 4 motivi; i germani G. hanno resistito con controricorso mentre sono rimaste intimate le intervenute volontarie adesive.

Questa Corte, facendo proprie le osservazioni in diritto del relatore e le conseguenti conclusioni per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, osserva in fatto e diritto quanto segue.

1. Con il primo motivo il ricorrente Condominio deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'insufficienza della motivazione sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe accolto una domanda non proposta in quanto abbandonata e a fondamento del suo assunto deduce:

- che nell'atto introduttivo del giudizio di appello gli attori avevano chiesto: a) di accertare e dichiarare illegittima e quindi invalida la Delib. condominiale 18 marzo 1994, b) di accertare la competenza del Condominio quanto all'esecuzione dei lavori di manutenzione necessari a far cessare le infiltrazioni, indicati dal CTU; c) di condannare il Condominio ad effettuare i lavori; d) vinte le spese;

- che invece nell'atto introduttivo del giudizio di rinvio non erano state rassegnate le conclusioni di cui al precedente punto c) e pertanto la relativa domanda doveva ritenersi abbandonata;

- che non v'era prova della volontà di mantenere ferme le originarie conclusioni perché:

a) la mancata riproposizione non poteva ritenersi dovuta ad un semplice errore di riproduzione del file in quanto il punto c) non era stato solo eliminato, ma sostituito da quello che in precedenza era il punto d) e i punti b) e c) non erano la copia fedele dei precedenti punti b) e d);

b) la rinuncia alla domanda di condanna trovava spiegazione nella circostanza che il fratelli G. avevano venduto l'immobile e quindi non avevano più interesse ad imporre al condominio l'esecuzione dei lavori, ma solo ad una pronuncia di mero accertamento della fondatezza della loro pretesa al fine della rifusione delle spese dell'intero giudizio.

1.1 Il motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in sede di giudizio di rinvio i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso; ne consegue che non incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice di rinvio che pronunci sul merito delle pretese in precedenza avanzate dall'attore, non essendo a ciò ostativo l'errore materiale occorso, nelle conclusioni dell'atto di riassunzione (cfr. Cass. 27/10/2010 n. 21961) e che affinché una domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio possa ritenersi abbandonata non è sufficiente che essa non risulti riproposta al momento della precisazione delle conclusioni, ma è necessario che dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi l'inequivoca volontà di rinunciarvi (Cass. 28/5/2008 n. 14104).

La pronuncia del giudice del rinvio è in piena sintonia con i principi di diritto sopra richiamati perché ha indagato e motivato sull'involontarietà della mancata riproposizione della domanda di condanna sia per l'intima connessione tra le domande di cui al punto b) l'accertare la competenza del condominio relativamente all'effettuazione delle opere...) e quella di condanna alla relativa esecuzione, e ha altresì richiamato il carattere chiuso del giudizio di rinvio che giustifica l'esame delle conclusioni proposte nel giudizio di appello. Con riferimento al preteso vizio di insufficiente motivazione si osserva che la sentenza impugnata è stata depositata dopo l'11 Settembre del 2012 e pertanto al ricorso per cassazione è applicabile, quanto all'anomalia motivazionale, l'art. 360 c.p.c., n. 5 nella formulazione introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. con L. n. 134 del 2012. Ne discende che le sentenze non possono più essere impugnate per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ma per "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudicio che è stato oggetto di discussione tra le parti" che, secondo i principi affermati da Cass. S.U. 7/4/2014 nn. 8053 e 8054, consiste nella motivazione graficamente assente, in quella meramente apparente, in quella consistente in affermazioni tra di loro inconciliabili, in quella perplessa ed obiettivamente incomprensibile, in quanto il nuovo testo del n. 5 introduce non un generico vizio della motivazione, ma un vizio specifico concernente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo. Nella specie nulla di tutto ciò è ravvisabile, ma al contrario appare decisiva anche la sola evidenziata stretta connessione tra la domanda non riproposta con quella specificamente formulata, dalla quale è del tutto agevole arguire che la parte abbia inteso insistere nelle conclusioni già avanzate nonostante l'omissione materiale; l'argomento presuntivo della carenza di interesse alla condanna al facere in conseguenza della cessione della proprietà del bene (neppure documentato con riferimento alla data della cessione della quale dovrebbe essere dimostrata l'anteriorità rispetto all'atto di riassunzione), ove si voglia affrontare l'argomento sotto il pur precluso profilo motivazionale, è comunque generico e contrastato dagli elementi già efficacemente evidenziati dalla Corte di Appello.

2. Con il secondo motivo il ricorrente Condominio deduce la violazione dell'art. 105 c.p.c. e art. 394 c.p.c., commi 1 e 2 e la conseguente nullità della sentenza per inammissibilità dell'intervento volontario nel giudizio di rinvio e conseguente nullità della condanna alle spese del giudizio.

Il ricorrente assume che l'intervento adesivo delle acquirenti nel giudizio di rinvio avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto incompatibile con la struttura del giudizio di rinvio nel quale è esclusa l'introduzione di una nuova situazione di fatto o di interesse. 2.1 Il motivo è manifestamente infondato.

Pur essendo precluso l'intervento anche adesivo in appello per la previsione dell'art. 344 c.p.c. (nel giudicio di appello è ammesso soltanto l'intervento di terzi che potrebbero proporre opposizione ai sensi dell'art. 404 c.p.c), da tale previsione esula l'intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso il quale, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. può intervenire nel processo anche nel giudizio di rinvio (v. Cass. 9/4/1993 n. 4333 del 1993: l'art. 111 c.p.c. a norma del quale se nel corso del processo si trasferisce il diritto

controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie ma il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo, è applicabile in ogni grado o fase del processo e, quindi, anche nel giudicio di rinvio senza che vi osti il carattere chiuso di tale giudicio, dato che il successore a titolo particolare nel diritto controverso, assumendo la stessa posizione del suo dante causa, non è terzo rispetto alle altre parti).

Nella specie l'intervento delle acquirenti del bene immobile esposto all'azione lesiva deve infatti essere qualificato come intervento del successore titolo particolare nel diritto controverso, in quanto si controverte, appunto, sul diritto del proprietario a non essere esposto all'azione lesiva del bene condominiale che, se non sottoposto ad interventi diretti ad eliminare le infiltrazioni, mantiene la sua azione lesiva anche dopo il trasferimento della proprietà e quindi anche nei confronti del nuovo proprietario che assume la stessa posizione del suo dante causa.

3. Con il terzo motivo il Condominio ricorrente deduce la violazione dell'art. 105 c.p.c. e la nullità della sentenza per difetto dei presupposti per l'intervento volontario di terzi e sostengono che l'azione esercitata aveva carattere personale e non reale con la conseguenza che la cessione della proprietà dell'immobile diveniva irrilevante e le intervenienti non avevano neppure interesse tutelabile attraverso l'intervento adesivo dipendente, ma solo un interesse di mero fatto.

4. Con il quarto motivo il Condominio deduce la violazione dell'art. 111 c.p.c. e sostiene che, ove ritenuto che il giudice di rinvio possa avere condiviso la qualificazione di intervento del successore a titolo particolare attribuita dalle intervenienti al loro intervento, tale qualificazione sarebbe errata in quanto le intervenienti non potevano qualificarsi successori a titolo particolare nel diritto controverso perchè con la compravendita non si trasferisce anche il diritto al risarcimento del danno patito dalla cosa venduta, posto che l'azione ha natura personale e non deambula unitamente al diritto reale.

4.1 Il terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono alla censura in merito all'insussistenza dei presupposti per l'intervento volontario; nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore ha osservato che i due motivi sono manifestamente infondati e in contrasto con il principio affermato da questa Corte secondo il quale l'acquirente di un bene è legittimato ad agire per il risarcimento del danno prodotto da un terzo anteriormente alla vendita in quanto dal perfezionamento del trasferimento consegue la titolarità del diritto di credito anche in mancanza di un'espressa cessione dell'azione ed anche se l'acquirente non era a conoscenza della preesistenza del danno salvo che, nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti, l'azione non sia stata riservata al venditore (Cass. 14/7/2008 n. 19307).

Nel caso di specie non mette conto prendere posizione sul principio così affermato perché, come pure rilevato nella relazione, il fatto dannoso al quale si domanda di porre rimedio, non ha esaurito la forza lesiva nella sfera giuridica del precedente titolare - dante causa, ma la dispiega anche nei confronti dei successori a titolo particolare che conservano quindi lo stesso diritto (oltre che l'interesse) alla rimozione della causa del danno del loro dante causa in quanto trasmesso insieme alla proprietà del bene esposto all'azione lesiva.

5. Il Condominio ricorrente con le osservazioni di cui alla memoria del 3/12/2014 contesta le ragioni sopra esplicitate che conducono al rigetto del ricorso.

Quanto al primo motivo (nel quale si assume che nel processo di riassunzione gli originari attori avrebbero abbandonato la domanda di condanna all'esecuzione delle opere previste in sentenza di ricorso e alle relative osservazioni) si deve rilevare che, sul punto, il Giudice del rinvio, come già riferito nella relazione del Consigliere relatore, ha ampiamente e plausibilmente motivato in ordine alle ragioni per le quali non poteva ritenersi abbandonata l'originaria domanda di condanna e il ricorrente nel ricorso contesta inammissibilmente prima ancora che infondatamente il risultato dell'attività ermeneutica del giudice del merito.

Le osservazioni in merito alle ragioni di rigetto del secondo motivo di ricorso, sono fondate sulla qualificazione dell'intervento dei successori a titolo particolare; il ricorrente sostiene che tale intervento era stato qualificato come adesivo e che pertanto non era ammissibile nel giudizio di rinvio, ma la censura è infondata perchè, pur nella suddetta qualificazione, ciò che rileva è il fatto che gli intervenienti sono intervenuti quali successori a titolo particolare e che pertanto il loro intervento, per le ragioni già evidenziate con le osservazioni in fatto e diritto sopra enunciate è ammissibile.

Le osservazioni in merito alle ragioni di rigetto del terzo e quarto motivo di ricorso sono ripetitive dei motivi di cui al terzo e quarto motivo di ricorso e non incidono sulle ragioni di rigetto evidenziate nelle osservazioni in fatto e in diritto che precedono.

6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente, in quanto soccombente, a pagare ai controricorrenti le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso (notificato successivamente al 31/1/2013) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

p.q.m.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Condominio, in persona del suo amministratore, a pagare ai controricorrenti xxxxx. le spese di questo giudizio di cassazione che liquida complessivi Euro 3.000,00 oltre spese generali e accessori di legge e oltre Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 dicembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
